

COMUNE DI CHIEUTI		
28. OTT 2009		
PROT. N. 6073	DEL	
CAT. 9	CL. 2	FASC.



# Ufficio Territoriale del Governo di Foggia

Foggia 27 ottobre 2009

N.19074/Circ.Traff/ Area III

Sig. Sindaco  
del Comune di CHIEUTI

Oggetto: Apparecchiature di controllo elettronico delle infrazioni al CDS. Convenzione n.35.

Si prende atto di quanto comunicato nella nota del 30.9.09, relativa all'oggetto.

In via preliminare, si precisa che appare improprio, alla luce dell'ordinamento vigente, ogni riferimento ad una pretesa violazione del diritto di difesa di codesta Amministrazione determinata dalla prefettura del 2 settembre 2009: il rapporto tra organo accertatore e Autorità preposta alla decisione dei ricorsi avverso i verbali di accertamento non si configura come rapporto tra Pubblica Amministrazione e destinatario di un'attività amministrativa ancorché procedimentalizzata.

Codesta Amministrazione non è "parte" nel procedimento in itinere ma titolare di un segmento procedimentale volto alla tutela dello stesso interesse pubblico, istituzionalmente rimesso alla tutela del Prefetto ex art. 11 del codice della strada.

Codesta Amministrazione nega la possibilità per il Prefetto di annullare i verbali di contestazione per illegittimità riscontrate che non fossero oggettivate in motivi di ricorso, citando una giurisprudenza, che riafferma il principio generale della corrispondenza tra pronuncia e domanda nei ricorsi amministrativi. Orbene, come noto, al Prefetto, nella materia de qua è riconosciuto un potere generale di coordinamento, per espressa previsione dell'art. 11 del cds e, pertanto, salvo il principio generale della rispondenza della pronuncia alla domanda, anche in ordine alla causa petendi e, quindi, ai motivi di ricorso, il Prefetto è titolare del potere di annullamento d'ufficio alle condizioni di legge e potrebbe annullare l'atto di accertamento per motivi diversi da quelli denunciati dal ricorrente, qualora ne accertasse l'esistenza, a tutela del superiore interesse alla legittimità della funzione sanzionatoria amministrativa, istituzionalmente riservata a questa Amministrazione.

L'assunto è confermato, in sede consultiva, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, nel parere fornito a seguito di quesito appositamente formulato da questo Ufficio, con riferimento alle convenzioni stipulate dai Comuni di Margherita di Savoia e di Cerignola, che si allega.

Tanto premesso in rapporto alla pretesa carenza di potere in astratto, ipotizzata da codesto Comune, nel merito della censura alla convenzione, formulata nella nota prefettizia citata, ritiene lo scrivente che i punti 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 della convenzione n.35 del 17.6.08 contrastino con l'art. 208 del codice della strada, nella interpretazione costantemente seguita da questo UTG e ribadita,

*unib*

In sede di interpretazione autentica, dalla recente "Direttiva Maroni" al punto 5.3., per le motivazioni specificate dal superiore Dicastero nella nota 6) al punto 5.3 citato, alla quale si rinvia. La "Direttiva", peraltro, per definizione non ha natura giuridica di legge e pertanto non subisce il principio "tempus regit actum" ma mira, come precisato dallo stesso Dicastero, " a fornire agli organi di polizia stradale criteri di indirizzo e coordinamento per dare concreta ed uniforme attuazione all'intento del legislatore".

Le precedenti considerazioni saranno assunte come criteri per la definizione del contenzioso giustiziale originato dai verbali di contravvenzione elevati sulla base della convenzione in argomento: questo Ufficio, pertanto, si uniformerà all'orientamento seguito per situazioni analoghe, archiviando i verbali impugnati con regolare ricorso quando non si debba dichiararne la inammissibilità, secondo le indicazioni contenute nel parere dell'Avvocatura Distrettuale Dello Stato, sopra citato.

HL

IL PREFETTO  
(Nunziante)

